



LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA PRESSO IL LICEO TENCA DI MILANO IN DATA 08.04.2025

Pres. Paolo Evangelista – Procuratore Regionale della Corte dei conti

Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino – Sostituto Procuratore Generale della Corte dei conti





I PRINCIPI CARDINE DEL D.LGS. N. 36/2023



I PRINCIPI CARDINE DEL NUOVO CODICE

Riordino normativo: 229 disposizioni e 36 allegati;

Modifiche entrate in vigore il 31.12.2024;

Semplificazione dei contenuti.



I PRINCIPI CARDINE DEL NUOVO CODICE

1. Semplificazione e limitazione del gold plating;
2. Accelerazione delle procedure;
- 3 Digitalizzazione delle procedure e interoperabilità delle piattaforme dati;
4. Tutela delle imprese.



IL PRINCIPIO DEL RISULTATO

Principio del risultato (art. 1 c.a.)

L'interesse pubblico viene individuato nell'affidamento del contratto e nella sua esecuzione, con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.

L'attenzione viene spostata dalla mera promozione della concorrenza all'azione contrattuale nel suo complesso.

E' Il criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, per l'individuazione della regola del caso concreto, per l'attività dell'autorità di controllo e degli organi di tutela giurisdizionale.



IL PRINCIPIO DELLA FIDUCIA

Principio della fiducia (art. 2)

Fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Superamento della burocrazia difensiva e della paura della firma.

Affidabilità dei soggetti, attraverso la qualificazione delle stazioni appaltanti, l'introduzione di meccanismi di controllo interno orientati alla verifica dei risultati.



IL PRINCIPIO DELLA FIDUCIA

(segue)

Ai fini della responsabilità amministrativa, costituisce **colpa grave** la violazione di norme di diritto e degli auto vincoli amministrativi nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.



IL PRINCIPIO DELLA FIDUCIA

(segue)

Per promuovere la fiducia, gli enti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione (art. 15, comma 7, c.a.).



ALTRI PRINCIPI CARDINE DEL NUOVO CODICE

Principio di accesso al mercato (art. 3 c.a.)

Nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità.

ALTRI PRINCIPI CARDINE DEL NUOVO CODICE

Principio di buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5 c.a.)

Anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

In caso di aggiudicazione **annullata** sul ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta e concorrenti.

Nel caso in cui **non spetta l'aggiudicazione**, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.

Ai fini dell'azione di **rivalsa** della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.



ALTRI PRINCIPI CARDINE DEL NUOVO CODICE

Principio di autorganizzazione amministrativa (art. 7 c.a.)

Le p.a. organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto del codice e del diritto dell'UE.

Anche affidamento *in house*, con provvedimento motivato che dà conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.



ALTRI PRINCIPI CARDINE DEL NUOVO CODICE

Principio di autonomia contrattuale (art. 8 c.a.)

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, gli enti possono concludere qualsiasi contratto, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e dalle altre disposizioni di legge.

No prestazioni professionali gratuite, salvo casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

Gli enti possono ricevere per donazione.



ALTRI PRINCIPI CARDINE DEL NUOVO CODICE

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9 c.a.)

Se sopravvengono circostanze straordinarie, imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica del mercato e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla **rinegoziazione** secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Se, per tali circostanze, la prestazione è in parte o temporaneamente inutile o inutilizzabile: proporzionale riduzione del corrispettivo.

Gli enti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione.

Vedasi anche revisione dei prezzi (art. 50 c.a.) e modifica del contratto in corso di esecuzione (art. 120 c.a.).



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)



IL RUP

Il Rup (art. 15)

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico viene nominato il Rup per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura.

Il nominativo viene indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

Possono essere individuati responsabili di procedimento per le singole fasi (di programmazione, progettazione, esecuzione, affidamento), salvi la supervisione, l'indirizzo e il coordinamento del Rup.

Scelto preferibilmente tra i dipendenti della stazione appaltante o concedente.

Se carenza di personale: scelto tra i dipendenti di altra stazione appaltante o concedente.

Può essere individuata una struttura di supporto al Rup.

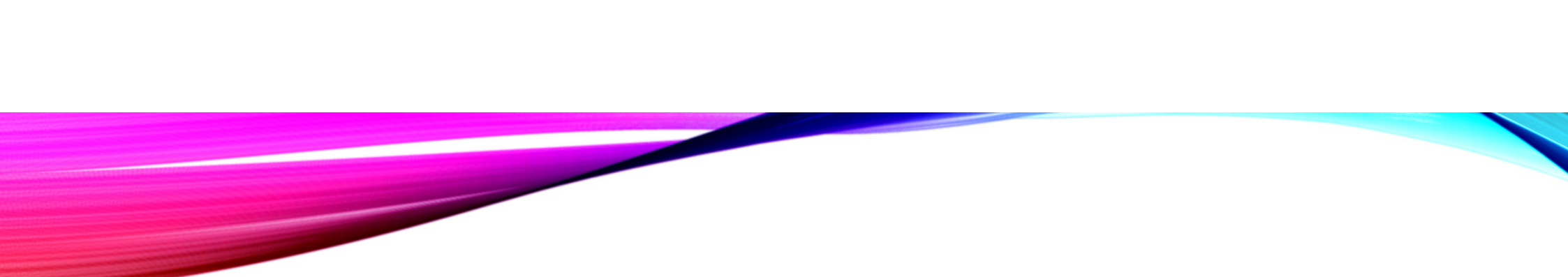


IL RUP

Il Rup (art. 15)

L'ufficio di Rup è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Se manca la nomina: l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente.



IL RUP

All. I.2

Modalità di individuazione del RUP: tra i dipendenti, anche non aventi qualifica dirigenziale.

Facoltà di delega di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione.

Competenze professionali del RUP.

Nel caso di contratti di servizi e forniture: titolo di studio di livello adeguato ed esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento

(Segue)

Compiti specifici del Rup comuni a tutti i contratti:

- formula proposte e fornisce i dati e le informazioni finalizzati al programma triennale degli acquisti di beni e di servizi (superiore ad € 140.000,00);
- decide i sistemi di affidamento;
- provvede all'acquisizione del cig.

(Segue)

Compiti specifici del Rup in fase di affidamento:

- verifica la documentazione amministrativa;
- valuta le offerte economiche in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
- verifica l'anomalia delle offerte;
- dispone l'esclusione dalle gare;
- adotta il provvedimento finale della procedura.

Compiti specifici del Rup in fase di esecuzione:

- monitora l'intera fase dell'esecuzione.

Il conflitto di interessi (art. 16 c.a.)

Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo interviene nella procedura di aggiudicazione ed esecuzione e ne può influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza.

Comunicazione alla stazione appaltante e astensione.

Misure adeguate per prevenire e risolvere tali situazioni.



LE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO



LE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Le fasi delle procedure di affidamento (art. 17 c.a.)

1. La **decisione di contrarre**: individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione. Se affidamento diretto: individuazione dell'oggetto, dell'importo, del contraente, delle ragioni della scelta, dei requisiti (di carattere generale, inerenti la capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale);
2. La **proposta di aggiudicazione**;
3. Il **controllo dei requisiti**;
4. L'**aggiudicazione**, immediatamente efficace;
5. La **stipulazione del contratto**.



LE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

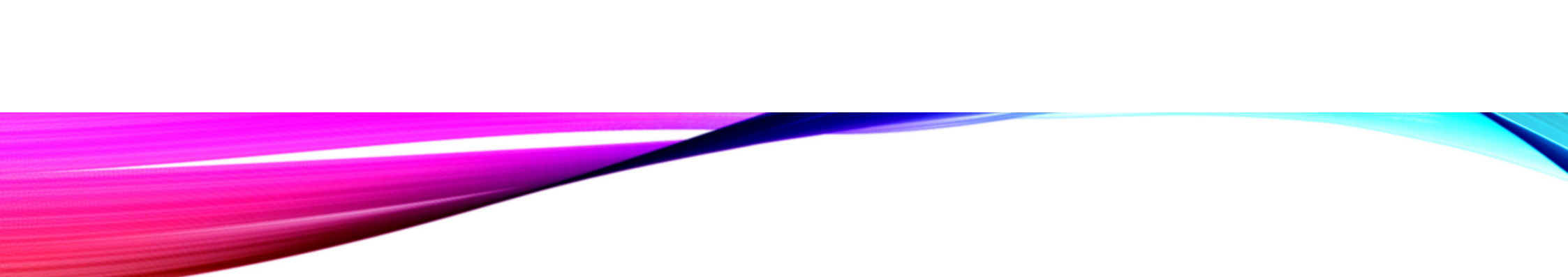
La stipulazione del contratto (artt. 17 - 18 c.a.)

Entro 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo:

- ricorso avverso aggiudicazione con contestuale domanda cautelare e importo inferiore alle soglie europee;
- diverso termine previsto nel bando o nell'invito;
- differimento concordato.

Non prima di 32 gg., salvo:

- presentazione o ammissione di una sola offerta e NO impugnazione di bando o lettera di invito;
- appalto basato su accordo quadro o su sistema dinamico di acquisizione;
- importo inferiore alle soglie europee



LE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

(Segue)

Esecuzione d'urgenza se ragioni di urgenza:

- eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo o un grave danno all'interesse pubblico.



LE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

(Segue)

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante:

- a) silenzio inadempimento;
- b) scioglimento del vincolo, salvo rimborso spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario:

- revoca dell'aggiudicazione



LE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

(Segue)

Forma scritta, a pena di nullità:

- forma pubblica amministrativa;
- scrittura privata;
- uso commerciale.



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 50 c.a.

Affidamento diretto di servizi e forniture (importo inferiore ad € 140.000,00): anche senza consultazione di più operatori economici, purchè esperienze pregresse idonee.

Procedura negoziata senza bando (importo compreso tra € 140,000,00 ed € 215,000,00): consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Pubblicazioni sul sito dell'avvio della consultazione.



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 50 c.a.

Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità di cui all'all. II.1.

Regolamento:

- modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici;
- criteri di scelta dei soggetti da invitare.

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Indagini di mercato (all. II.1)

Indagini di mercato: finalizzate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione. Tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità dell'affidamento, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico.

Deve essere assicurata l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato: pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale e sulla BDNCP (periodo minimo di 15 gg.).

L'avviso indica: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti minimi di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnico - professionale, il numero minimo e l'eventuale numero massimo di operatori invitati alla procedura, i criteri di selezione, la modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Se numero massimo di operatori: criteri utilizzati per la scelta (devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza).

Sorteggio solo in casi eccezionali (particolare celerità, da esplicitare nella determina a contrarre).

I risultati delle indagini devono essere formalizzati.



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Elenchi di operatori economici (all. II.1)

Alternativa alle indagini di mercato. Selezione di operatori da elenchi appositamente costituiti.

Elenchi costituiti a seguito di avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito della stazione appaltante e sulla BDNCP. L'avviso indica: i requisiti di partecipazione, la modalità di selezione degli operatori da invitare, le categorie e le fasce di importo in cui intende suddividere l'elenco.

No limitazioni temporali.

Scelta degli operatori da invitare secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Sorteggio solo in casi eccezionali (particolare celerità, da esplicitare nella determina a contrarre).



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata e commissione giudicatrice (art. 93 c.a.)

Nel caso di procedura negoziata: criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** oppure del **prezzo più basso**.

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: valutazione dell'offerta ad opera della **commissione giudicatrice** (alla quale può partecipare il Rup, anche in qualità di presidente).

Nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Composta da un numero dispari di componenti, massimo 5, esperti nel settore, facenti parte dell'amministrazione, di altre amministrazioni o scelti tra professionisti esterni, scelti secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Non possono essere nominati i componenti di organi di indirizzo politico, soggetti con condanna passata in giudicato per i reati controlla pà, soggetti in conflitto di interessi.

Nel caso di minor prezzo: la valutazione delle offerte è effettuata dal **seggio di gara**, anche monocratico, composto da soggetti della stazione appaltante.



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata e garanzia provvisoria (art. 53 c.a.)

Nel caso di procedura negoziata: facoltà di richiedere una garanzia provvisoria ex art. 53 c.a.



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Controllo sul possesso dei requisiti (art. 52 c.a.)

Per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00: gli operatori economici attestano con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Se non sussistono i requisiti generali o speciali dichiarati: risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia, comunicazione all'Anac e sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante, sino a 12 mesi.



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 c.a.)

In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo e per i quali il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5, negli atti di gara è prevista **l'esclusione automatica delle offerte anomale**.

In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa.

Negli atti di gara viene individuato il metodo, ai sensi dell'all. II.2.



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze (art. 52 c.a.)

Per forniture e servizi di importo non superiore ad € 140.000,00: la stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente, oppure mediante centrali di committenza qualificata e soggetti aggregatori.

Per forniture e servizi di importo superiore ad € 140.000,00: stazione appaltante qualificata.



I REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO



I REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I requisiti di ordine generale

Cause di esclusione automatica (art. 94 c.a.)

- condanna con sentenza definitiva dei reati ivi previsti;
- decadenza, sospensione o divieto previsto dal codice antimafia;
- operatore destinatario della sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, lett c), del d.lgs. n. 231/2001;
- operatore che non ha presentato la certificazione ex art. 17 della l. n. 68/1999;
- operatore sottoposto a liquidazione giudiziale o concordato preventivo;
- operatore iscritto nel casellario informatico Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, negli affidamenti di subappalti, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- operatore che ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali



I REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I requisiti di ordine generale

Cause di esclusione non automatica (art. 95 c.a.)

- gravi infrazioni di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- situazione di conflitto di interessi non diversamente risolvibile;
- distorsione della concorrenza;
- unico centro decisionale;
- illecito professionale grave (se incide sull'affidabilità e integrità dell'operatore, ex art. 98 c.a.);
- gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.



I REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I requisiti di ordine generale

NO esclusione se adotta delle misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (art. 96 c.a.)



I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I requisiti di ordine speciale (art. 100 c.a.)

- l'idoneità professionale;
- la capacità economico - finanziaria;
- la capacità tecnico – professionale.

Per appalti di servizi e forniture: un Regolamento stabilirà i requisiti per la Soa. Nelle more:

- iscrizione nel registro della CCIA per un'attività pertinente;
- eventuale requisito economico - finanziario: fatturato globale sino al doppio del valore stimato dell'appalto maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente;
- eventuale requisito tecnico – professionale: aver eseguito nell'ultimo decennio contratti analoghi a quello in oggetto.



I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE



I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 c.a.)

Miglior rapporto qualità/prezzo.

Obbligatoria nei seguenti casi:

- contratti relativi ai servizi sociali ristorazione;
- contratti di servizi e forniture di importo superiore a 140.000 € caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o da carattere innovativo;
- contratti di servizi ad alta intensità di manodopera.

Specificazione di criteri, sub criteri, sub pesi o sub punteggi.

Possono essere previsti criteri premiali per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e degli operatori che hanno sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

Facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (facoltà indicata nel bando di dedurre).



I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il minor prezzo (art. 108 c.a.)

Può essere utilizzata: per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.



I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Il soccorso istruttorio (art. 101 c.a.)

Assegnazione di un termine (compreso tra 5 gg e 10 gg) da parte della stazione app.nte per:

- integrare ogni elemento mancante;
- sanare ogni omissione, inesattezza, irregolarità della domanda di partecipazione o della documentazione trasmessa.

In caso di inadempimento: esclusione dalla procedura.

Facoltà della stazione app.nte di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e i suoi allegati.

L' operatore può chiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica o tecnica, purchè che non si tratti di modifica sostanziale.



I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Offerte anormalmente basse (art. 110 c.a.)

La stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante può chiedere spiegazioni.

Le spiegazioni possono riguardare:

- l'economia del processo;
- le soluzioni tecniche prescelte;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti.

Non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili;
- in relazione ai costi della sicurezza.

L'offerta viene esclusa se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello dei prezzi.



L'ESECUZIONE

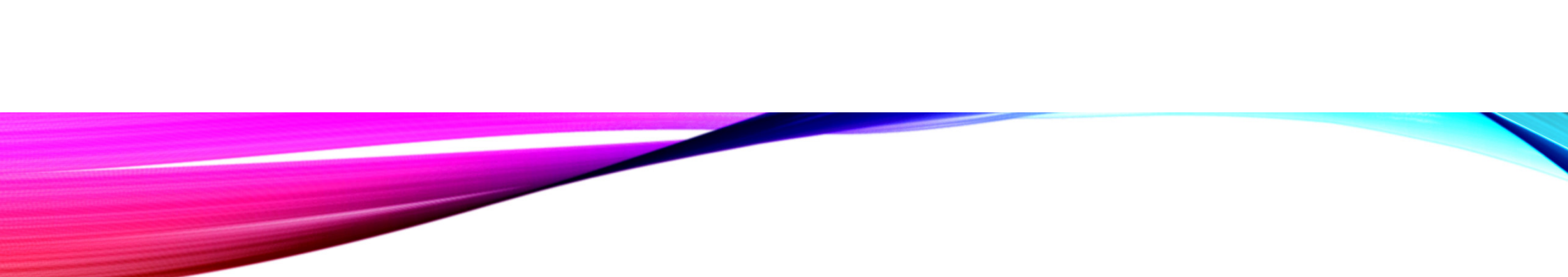


LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La direzione e l'esecuzione del contratto (art. 114 c.a.)

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal Rup, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il Rup si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto.



LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La verifica di conformità (art. 116 c.a.)

Per i contratti di servizi e forniture è prevista la verifica di conformità, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle pattuizioni contrattuali.

Completamento entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

La verifica di conformità è effettuata dal Rup o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

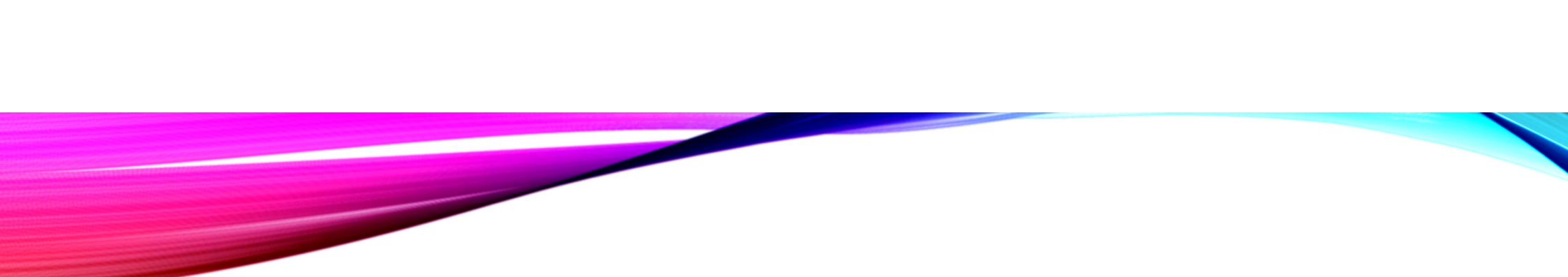


LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La garanzia definitiva (art. 117 c.a.)

Cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento delle obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, nonché per il rimborso delle spese pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior bando verso l'appaltatore.



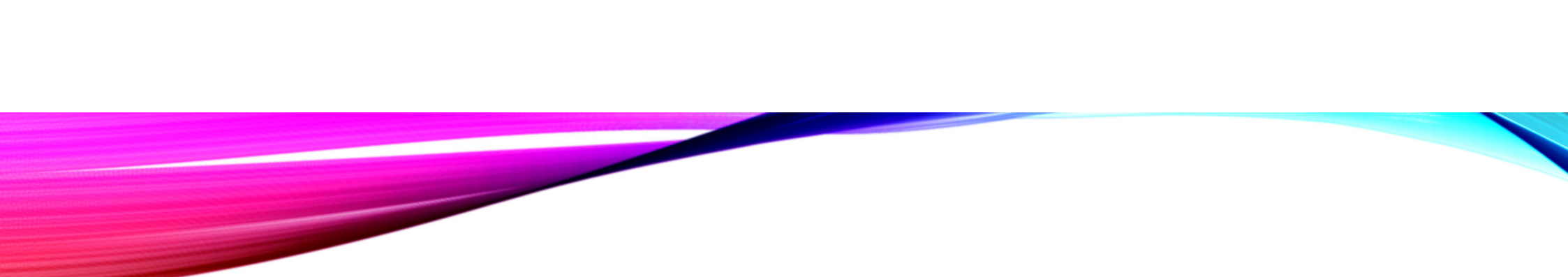
LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120 c.a.)

La modifica contrattuale, senza una nuova procedura, è ammessa nei seguenti casi, purché la struttura e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

- se le modifiche sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali;
- per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi e forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contratto (i) risulti impraticabile per motivi tecnici o economici; (ii) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o costi;
- per le varianti in corso d'opera (ovverosia per modifiche rese necessarie dalle circostanze imprevedibili dettagliate dalla disposizione);
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario per modifiche soggettive.

La modifica contrattuale, senza una nuova procedura, è altresì ammessa se (i) sotto soglia; (ii) nei limiti del 10% del valore iniziale del contratto per servizi o forniture.



LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120 c.a.)

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

Sono considerate modifiche sostanziali le seguenti:

- la modifica che introduce condizioni che avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli selezionati;
- la modifica che cambia l'equilibrio economico del contratto;
- la modifica che estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- la sostituzione dell'aggiudicatario.

Non sono considerate modifiche sostanziali le seguenti:

- la modifica che assicura risparmi;
- la modifica che consente soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi.

Il contratto è sempre modificabile nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto.



LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La proroga (art. 120 c.a.)

Mantenimento di prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto (ovvero condizioni più favorevoli per la stazione appaltante).

Solo se:

- prevista nel bando e nei documenti di gara;
- in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della stessa, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare una situazione di pericolo o un grave danno all'interesse pubblico



LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

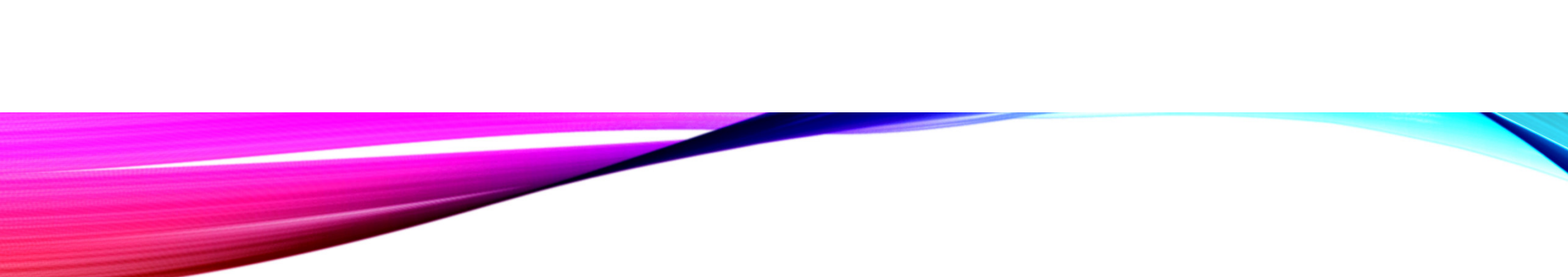
La risoluzione del contratto (art. 122 c.a.)

Risoluzione facoltativa:

- modifica sostanziale del contratto;
- l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art 94, comma 1, c.a. (clausole di esclusione automatica);
- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Risoluzione obbligatoria:

- decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- applicazione di uno o più misure di prevenzione di cui al codice antimafia.



LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(Segue)

Se causa di risoluzione:

- assegnazione di un termine entro cui adempiere;
- risoluzione del contratto alla scadenza del termine, fermo restando il pagamento delle penali.

Se risoluzione: pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.



LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Penali e premi di accelerazione (art. 126 c.a.)

Penali tra lo 0,5% e l'1,5% per ogni giorno di ritardo, entro un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.